

**CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI  
(SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARSI IN CASO D'USO)**

**TRA**

1) La Società **A.R.AL. S.p.A.**, con sede legale in Castelceriolo (AL), Via Kennedy n. 504, P.I. e C.F. 02021620063 rappresentata da **Marco Rivolta**, nella sua qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa, in nome e per conto della quale dichiara di agire, di seguito, per brevità, anche denominata ARAL;

**E**

2) L'**AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.p.A. - AMIU GENOVA S.p.A.**, con sede legale in Genova, Via D'Annunzio n. 27, P.I. e C.F.: 03818890109 rappresentata da **Davide Grossi**, in qualità di Direttore Generale, in nome e per conto della quale dichiara di agire, di seguito, per brevità, anche denominata contraente e/o AMIU e/o AMIU Genova;  
nel seguito anche indicate singolarmente come la "**parte**" e congiuntamente come le "**parti**",

**PREMESSO**

- che ARAL e AMIU sono entrambe società a totale partecipazione pubblica in assetto di controllo analogo da parte degli Enti Locali che ne detengono l'intero capitale sociale;
- che AMIU è partecipata dal Comune di Genova e dalla Città Metropolitana di Genova e affidataria mediante *in house providing* della gestione dei servizi di Igiene Urbana per conto del Socio Città Metropolitana di Genova con contratto stipulato il giorno 08/07/2020 per la durata di 15 anni;
- che ARAL è interamente partecipata da Enti Locali e affidataria mediante *in house providing* della gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani per conto dei soci pubblici come stabilito dalla delibera di affidamento adottata da ATO GRA in data 11/10/2019;
- che AMIU detiene una partecipazione societaria in ARAL;
- che tale convenzione rientra nell'accordo Interregionale sottoscritto dalle Regioni Piemonte e Liguria in data 27 dicembre 2019;
- che tra le parti è in corso un accordo per il Trattamento Meccanico Biologico presso l'impianto di proprietà di ARAL in Castelceriolo (AL) dei Rifiuti Urbani prodotti da AMIU, stipulato in data 19/12/2018, che stabiliva una durata fino al 31/12/2023 qualora ad AMIU fosse affidata la gestione dei servizi di Igiene Urbana per conto del Comune di Genova;
- che in data 8/01/2020 è stata condivisa tra le parti una integrazione dei contratti stipulati relativa alle modalità di calcolo dei flussi e delle tariffe;

**RILEVATO**

- che ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i., determinandosi una *sinergica convergenza* tra amministrazioni aggiudicatrici a totale partecipazione pubblica su attività di interesse comune, risulta legittimo concludere accordi diretti tra società a totale partecipazione

pubblica finalizzati a garantire che i servizi pubblici essenziali non interrompibili che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune e l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

- che in data 04/11/2020 è stato stipulato tra parti un protocollo preliminare di intesa propedeutico alla definizione dei contenuti della presente convenzione sulla base di prove effettuate sul campo,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**ART. 1 – OGGETTO**

Il presente atto regola il conferimento da parte di AMIU Genova di rifiuti urbani (Codice EER 20.03.01) presso gli impianti di ARAL ai fini del:

- **Trattamento Meccanico Biologico** idoneo al conferimento dei rifiuti secondari prodotti nella discarica di AMIU in Genova, località Scarpino (nel seguito anche “**discarica di Scarpino**”) a seguito del trattamento presso l'impianto TMB di ARAL (nel seguito anche “**impianto di Castelceriolo**”), in conformità a quanto disposto dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica di Scarpino. ARAL pertanto restituirà ad AMIU una percentuale del rifiuto trattato (valore determinato dalle perdite di processo dell'impianto) sotto forma di:
  - **frazione secca (codice EER 19.12.12)** in misura pari a quanto prodotto come “scarto pesante” del sovrappeso del rifiuto trattato, al netto di quanto eventualmente recuperato come combustibile (CDR e/o CSS) e/o rifiuto metallico, che sarà trasportata e smaltita a cura e spese di AMIU GENOVA S.p.A. presso la propria discarica;
  - **frazione organica stabilizzata (codice EER 19.05.03)** in misura pari a quanto prodotto dalla stabilizzazione del sottovaglio del rifiuto trattato, al netto del calo di peso e di quanto eventualmente recuperato come rifiuto metallico, che sarà trasportata e smaltita a cura e spese di AMIU GENOVA S.p.A. presso la propria discarica. Tale frazione potrà essere sostituita, su richiesta di AMIU, da identica quantità di frazione secca (codice EER 19.12.12) derivante dal trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani non differenziati.

Le parti si impegnano a definire concordemente le modalità di eventuale restituzione ad AMIU da parte di ARAL di quote di rifiuti già precedentemente conferiti da AMIU conformemente agli accordi eventualmente definiti tra le rispettive autorità Regionali.

In ogni caso i quantitativi e le modalità verranno definiti tempo per tempo attraverso successivi accordi scritti ed in ogni caso mediante analisi merceologiche che ne caratterizzino frazioni e pesi almeno da farsi ogni sei mesi.

Con riferimento a quanto sopra le parti concordemente convengono:

- che i rifiuti conferiti a vario titolo per il trattamento e/o smaltimento presso gli impianti richiamati dal presente accordo avranno caratteristiche conformi a quanto prescritto, in termini di accettabilità, dalle rispettive Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- che AMIU si farà carico di comunicare e motivare a Città Metropolitana di Genova, Regione Liguria e ARPAL le variazioni definite dal presente accordo in termini di “*CONFERIMENTI RSU*” e “*FLUSSO A SCARPINO DA ALTRI IMPIANTI*” riferiti ad “*ARAL Alessandria*” rispetto a quanto previsto dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica di Scarpino, onde ottenere l’adeguamento della stessa Autorizzazione;
- che ARAL si farà carico di attuare, con priorità, i possibili interventi di adeguamento tecnologico sul proprio impianto di trattamento di Castelceriolo finalizzati a massimizzare i recuperi di materia e conseguentemente ridurre le quantità % di rifiuti secondari restituite ad AMIU.

Si stabilisce che ai fini del trattamento da parte di ARAL dei rifiuti classificati con codice EER 20.03.01 verrà istituito a cura di ARAL un turno di lavoro NOTTURNO (indicativamente a decorrere dalle ore 23,15 fino alle ore 5,35) per il conferimento di n. 10 - 12 carichi per notte, che si aggiungerà ai turni ANTIMERIDIANO (dalle ore 6.50 alle ore 13.10) e POMERIDIANO (dalle ore 12.50 alle ore 19.10), con squadra di lavoro composta da 4 operatori presenti (n.1 pesatore, n. 1 capoturno, n. 1 ragnista, n. 1 uomo a terra) oltre ad 1 manutentore esperto reperibile che garantirà l’intervento caso di necessità per rotture importanti.

A questo fine ARAL si impegna a alleggerire il traffico e il lavoro diurno onde garantire lo scarico dei bilici di trasporto del rifiuto prodotto da AMIU dalla seconda parte del turno POMERIDIANO (dopo le ore 15,00 in ARAL) e per l’intero orario del turno NOTTURNO.

AMIU si impegna a pianificare l’invio ad ARAL in orario notturno di un numero di viaggi a settimana non inferiore a 66.

Le parti si impegnano a modulare gli orari del turno NOTTURNO per tener conto:

1. delle esigenze temporali di caricamento di AMIU;
2. del tempo necessario agli automezzi per effettuare il tragitto Volpara-Castelceriolo (circa 1,5 ore);
3. delle possibilità ricettive notturne dell’impianto ARAL di Castelceriolo.

In caso di festività, l’attività di smaltimento dei rifiuti conferiti da AMIU sarà garantita come di seguito indicato:

- festività singola: nessun servizio;
- festività doppia, consecutiva: servizio garantiti nella 2° giornata festiva (nessun servizio nella 1° giornata festiva) con il turno ANTIMERIDIANO e con il turno NOTTURNO;
- festività tripla, consecutiva: servizi garantiti nella 2° e nella 3° giornata festiva (nessun servizio garantito nella 1° giornata festiva) con il turno ANTIMERIDIANO e con il turno NOTTURNO

**ART. 2 – QUANTITATIVI AUTORIZZATI**

Il quantitativo minimo annuo garantito di rifiuti che il contraente è autorizzato a conferire all'impianto di Castelceriolo durante il periodo di vigenza contrattuale è indicato nella tabella seguente:

<b>Codice E.E.R.</b>	<b>Tipologia rifiuto (descrizione per esteso)</b>	<b>Anno</b>	<b>Quantità minima (t/anno)</b>
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati provenienti da compattazione	2021	60.000
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati provenienti da compattazione	2022	60.000
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati provenienti da compattazione	2023	40.000

I flussi settimanali e/o mensili per ogni frazione di rifiuto dovranno essere concordati tra i rispettivi Uffici Logistici il giovedì della settimana precedente quella di programmazione.

La quantità di rifiuto che il contraente dovrà ritirare e smaltire presso la propria discarica sarà pari ad una percentuale risultante dalla performance dell'impianto. Tale percentuale, nel corso degli anni, verrà monitorata bimestralmente per garantire una restituzione conforme agli interventi di miglioria previsti sull'impianto.

**ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

Come previsto nel precedente contratto n. 10/19 del 28/01/2019, fatti salvi i necessari accordi regionali e provinciali, la presente Convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione ed avrà scadenza in data 31/12/2023 eventualmente prorogabile in seguito agli sviluppi della pianificazione regionale e inter-regionale e anche sulla base dei dettami del Decreto 116/2020 e dei rispettivi Piani Regionali dei Rifiuti.

**ART. 4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Le prestazioni oggetto del presente atto saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia della gestione dei rifiuti, nonché dalle procedure interne della contraente e della società ARAL (ALLEGATO B ammissione al conferimento) e dalle rispettive Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Le parti definiscono quale standard qualitativo minimo del servizio in affidamento il mantenimento di livelli conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 58 del 11 marzo 2014, e tali da assicurare la piena attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio, qualificandolo conseguentemente come appalto “verde” ai fini del monitoraggio dell'ANAC

**ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Tra le parti vengono concordemente definiti i seguenti corrispettivi per l'espletamento dei servizi oggetto del presente atto:

Per quanto attiene ai RUI cod. EER 20.03.01:

AMIU corrisponderà ad ARAL per il trattamento dei rifiuti urbani conferiti all'impianto di Castelceriolo i seguenti importi, oltre ad eventuali oneri o imposte per la compensazione ambientale determinati dalle autorità competenti:

- **€/t 45,00 (quarantacinque/00)**, calcolati sul peso dei RUI conferiti da AMIU, per il trattamento effettuato presso l'impianto di Castelceriolo;
- il rimborso degli eventuali costi di trasporto a recupero/smaltimento e di recupero/smaltimento dei materiali/rifiuti eventualmente recuperati dal trattamento dei RUI conferiti da AMIU all'impianto di Castelceriolo, calcolati sul peso dei materiali/rifiuti recuperati, come documentati da ARAL;
- **€/t 90,00 (novanta/00)**, calcolati sul peso dei rifiuti secondari restituiti ad AMIU, a titolo di rimborso per lo smaltimento di tali rifiuti effettuato presso la discarica di Scarpino;
- Il rimborso dell'ecotassa connessa allo smaltimento dei rifiuti secondari presso la discarica di Scarpino, calcolato sul peso dei rifiuti secondari restituiti, quantificabile in **€/t 18,00 (diciotto/00)**.

Il trasporto dei rifiuti da Genova a Castelceriolo e da Castelceriolo a Genova discarica di Scarpino è a carico di AMIU.

I prezzi devono intendersi al netto di I.V.A. ed oneri aggiuntivi; potranno subire variazioni in funzione dell'adeguamento a tasse ed oneri aggiuntivi previsti da norme legislative e/o regolamentari, anche ad effetto retroattivo.

In tale ultimo caso il contraente avrà l'obbligo di restituire alla società ARAL tali imposte e oneri, qualora questi, avendo effetto retroattivo, siano applicabili anche a conferimenti già effettuati.

Il contraente avrà in ogni caso la facoltà di recedere dal presente contratto entro la prima settimana del mese successivo alla data di ricevimento dell'avviso con il quale la società ARAL comunicherà l'adeguamento dei prezzi in funzione degli elementi di cui sopra, fermo restando l'obbligo di corrispondere quanto dovuto alla società ARAL per i conferimenti già effettuati.

ARAL corrisponderà ad AMIU Genova, per lo smaltimento presso la discarica di Scarpino dei rifiuti prodotti dal proprio impianto una tariffa di:

- **€/t 90,00 (novanta/00)** oltre a **€/t 18,00 (diciotto/00)** per ecotasse calcolati sul peso dei rifiuti secondari restituiti ad AMIU da ARAL.

Nei successivi anni di vigenza del presente contratto le eventuali variazioni dei corrispettivi di cui sopra saranno concordemente determinati tra le parti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Per quanto attiene al servizio NOTTURNO

Relativamente all'istituzione del turno NOTTURNO per il conferimento dei RUI EER 20.03.01, AMIU si impegna a riconoscere ad ARAL un corrispettivo annuale pari a € 270.000,00 + IVA a compensazione dei maggiori costi sostenuti da ARAL per l'attivazione di tale turno aggiuntivo. L'importo di cui sopra sarà soggetto, in accordo tra le parti, a revisione annuale al fine di tener conto dell'incremento del costo del lavoro.

#### **ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I corrispettivi per i servizi potranno essere adeguati con le modalità previste dal precedente art. 5.

La fatturazione dei servizi oggetto del presente atto avverrà a cadenza mensile.

Per quanto attiene ai RUI cod. EER 20.03.01: sulla base dei quantitativi ricevuti presso gli impianti rilevate dai formulari di accompagnamento dei rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 2.

Per quanto attiene al servizio NOTTURNO: l'importo sarà fatturato in rate mensili. Con riferimento all'anno 2021, la fatturazione partirà dal mese di aprile, essendo stato attivato a regime il servizio da tale mese. Pertanto l'importo dovrà essere riparametrato su 9 mesi.

I corrispettivi dovranno essere versati entro e non oltre 60 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario – coordinate di accredito:

**A.R.AL. S.p.A.** IBAN: IT 18 Y 08530 10400 000000015656 \_\_\_\_\_

**AMIU GENOVA S.p.A.** IBAN: IT 50 E 06175 01406 000002266820 \_\_\_\_\_

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi moratori calcolati per i primi 30 giorni di ritardo nella misura dell'interesse del 5% annuo, mentre per i successivi giorni di ritardo nella misura dell'interesse del 15% annuo, oltre alle relative spese accessorie.

Le parti potranno provvedere, qualora richiesto da una delle parti ed accettato poi dalla controparte, alla compensazione contabile tra fatture attive e passive.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI ARAL**

ARAL assume l'impegno di eseguire a favore del contraente tutte le prestazioni dovute in forza della presente Convenzione, alle condizioni in esso indicate.

ARAL provvederà ad effettuare il carico del rifiuto trattato sui mezzi messi a disposizione dal contraente. Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dai documenti indicati dalle normative vigenti in materia.

ARAL non assume comunque responsabilità derivanti da eventuali mancate effettuazioni dei servizi derivanti da cause di forza maggiore, ovvero da situazioni indipendenti dalla propria volontà.

ARAL si impegna inoltre a provvedere a tutte le operazioni relative ai servizi oggetto del presente accordo secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il contraente da ogni responsabilità.

ARAL si impegna a mettere a disposizione di AMIU un'area con capacità di volume di accumulo dedicato ad AMIU pari a circa 400 ton destinata allo stoccaggio temporaneo del rifiuto 20.03.01 proveniente da AMIU o 19.12.12. pronto ritorno in caso di non ricettività della discarica di Scarpino, pari ad almeno 3 gg di conferimenti da parte di AMIU o 2gg di mancato rientro a Scarpino.

ARAL si impegna a generare un flusso in uscita del codice EER 19.05.03 da conferire sulla base delle indicazioni tecniche e di omologa del rifiuto come materiale di ricopertura ad una valutazione economica che sarà oggetto di separato accordo tra le parti, integrativo del presente.

### **ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI AMIU**

Con la stipulazione della presente convenzione AMIU si obbliga a corrispondere il prezzo del servizio con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti nel precedente art. 5 ed a rispettare le condizioni di seguito indicate.

AMIU dovrà provvedere a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico e con le modalità indicate da ARAL, esclusivamente tramite ditte autorizzate ovvero con mezzi propri a ciò autorizzati, secondo gli orari indicati da ARAL.

AMIU garantisce che conferirà esclusivamente i rifiuti di cui al presente accordo, tipologicamente individuati sulla base delle normative vigenti, manlevando conseguentemente ARAL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dai documenti indicati dalle normative vigenti in materia.

AMIU dovrà anche garantire un minimo di 66 viaggi/settimana, considerando che la stessa ARAL ha già prodotto uno sforzo importante nel predisporre l'area di stoccaggio temporaneo nella c.d. Area 23 per garantire un polmone di circa tre (3) giorni di movimenti senza ritorni a Scarpino per eventi meteorologici.

I veicoli di AMIU ovvero di altri soggetti da essa incaricati circoleranno entro il perimetro degli impianti di ARAL a proprio rischio e pericolo rispondendo di eventuali danni provocati a persone e/o cose.

Tale attività dovrà essere esercitata garantendo l'assoluto rispetto e rispondenza alle norme contenute nel D.P.R. 547/55, nel D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56, nella L. 186/68, nel D.Lgs. 277/91, nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché nelle successive modificazioni ed integrazioni eventualmente intervenute.

La rispondenza alle citate norme nonché a tutte le altre vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni sua fase.

AMIU dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dalla società, quale attestazione di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza di ARAL, nelle quali è prevista l'attività del contraente e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione alle attività di ARAL

Nel caso fosse impossibilitato al ritiro e smaltimento presso la propria discarica il contraente dovrà comunque garantire un'altra destinazione di smaltimento compatibile con le norme sui rifiuti e si farà carico di eventuali maggiori oneri di trasporto e smaltimento.

#### **ART. 9 - RECESSO**

Ciascuna parte potrà recedere dalla Convenzione in ogni momento dandone formale comunicazione per iscritto almeno 90 giorni naturali consecutivi prima della data in cui il recesso dovrà avere effetto. In tal caso l'altra parte non potrà richiedere alcuna indennità o muovere alcuna eccezione per effetto dell'avvenuto recesso.

Nulla sarà dovuto per entrambi nel caso in cui l'interruzione avverrà per cause derivanti dagli accordi interregionali e/o dovuto ad altre norme vigenti nel tempo.

#### **ART. 10 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra ARAL ed AMIU in ordine al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Alessandria.

#### **ART. 11 – SPESE**

Tutte le spese relative alla stipulazione del presente accordo, comprese quelle di bollo ed eventuale registrazione fiscale, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico di AMIU.

#### **ART. 12 - ADEMPIMENTI FISCALI**

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio, di cui alla presente convenzione, è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi di legge.

#### **ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei dipendenti e collaboratori dell'altra parte esclusivamente per quanto strettamente necessario all'esecuzione della presente convenzione e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, e in



particolare del GDPR, del D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. nonché delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

**ART. 14 – ALLEGATI**

Sono parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

- A) Provenienza, caratteristiche e quantitativi
- B) Ammissione al conferimento - comportamenti da seguire e rischi all'interno degli impianti
- C) Sanzioni
- D) Dichiarazione delle criticità ambientali
- E) DUVRI

**ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti, di comune accordo, rimandano a quanto stabilito dal Codice Civile.

Per **A.R.AL S.p.A.**

Per **AMIU GENOVA S.p.A.**